



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Direzione Generale**

Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politiche scolastiche e studentesche – Dirigenti scolastici – Gestione delle risorse finanziarie)

Alle Istituzioni Scolastiche della  
Regione Puglia  
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito  
Territoriale della Regione Puglia  
LORO SEDI

E, p.c.

Alla Direzione generale per le risorse umane e  
finanziarie  
[dgruf@postacert.istruzione.it](mailto:dgruf@postacert.istruzione.it)

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari  
[bari@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:bari@mailcert.avvocaturastato.it)

Avvocatura Distrettuale dello Stato di  
Lecce  
[lecce@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:lecce@mailcert.avvocaturastato.it)

**OGGETTO: Indicazioni generali per gestione fatture ditta Dussmann Service s.r.l. aventi ad oggetto recupero adeguamento Istat prezzo servizi di pulizia.**

Numerose scuole stanno avanzando a questa Direzione richieste di indicazioni per la gestione delle fatture indicate in oggetto, pervenute negli scorsi giorni dalla ditta Dussmann Service s.r.l.. Sulla scorta delle interlocuzioni avviate con le Avvocature distrettuali, che leggono per conoscenza, nonché del parere fornito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, si rappresenta quanto segue.

Considerato che le fatture riguardano annualità ormai ampiamente decorse si ritiene che l'adeguamento, ai sensi dell'art. 9.4 del Capitolato tecnico della convenzione Lotto 3, avrebbe dovuto essere, invece, effettuato e comunicato annualmente.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Direzione Generale**

Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politiche scolastiche e studentesche – Dirigenti scolastici – Gestione delle risorse finanziarie)

Con maggiore impegno esplicativo, la disposizione succitata prevede che la validità dei prezzi al netto del ribasso sia annuale per le attività a canone e che *“annualmente verrà applicato l'aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla stipula dell'Ordinativo Principale di Fornitura. Relativamente ai servizi/attività a richiesta, la validità dei prezzi sarà connessa con la validità degli elenchi cui si riferiscono”*.

In termini generali, si ritiene che, già da una piana lettura ed esegesi letterale della disposizione, derivi che non possa essere avanzata oggi, a distanza di anni, la richiesta di un adeguamento contrattuale che invece doveva essere fatto valere “annualmente”; non può, in altri termini, essere richiesto retroattivamente un adeguamento rispetto a rapporti contrattuali la cui fase di esecuzione è attualmente esaurita e in relazione ai quali Dussmann, non solo non aveva avanzato nessuna richiesta di adeguamento, ma aveva già emesso fattura applicando i prezzi originari e aveva incassato i relativi importi.

Sul punto si segnala l'orientamento giurisprudenziale, formulato in materia di aggiornamenti ISTAT dei canoni di locazione (artt. 24 e 32 l. n. 392/1978), secondo cui la richiesta di aggiornamento costituisce il momento dell'insorgere del diritto e non può avere effetti retroattivi in relazione ad annualità precedenti (Cass. n. 14673/2003; Cass. n. 27287/2021).

Sulla scorta di siffatte premesse, le istituzioni scolastiche in indirizzo, destinatarie delle fatture in questione, dovranno controllare se negli anni passati l'aggiornamento sia stato in qualche modo richiesto dalla ditta e, qualora non risulti pervenuta tale richiesta/comunicazione, la pretesa può essere respinta. Ne consegue che le istituzioni scolastiche, dopo avere effettuato il controllo sopra menzionato, possono procedere al rifiuto delle fatture, basandosi sulle seguenti considerazioni:

- **La richiesta di aggiornamento ISTAT costituisce il momento dell'insorgere del diritto**, con la conseguenza che la richiesta stessa **non può avere effetti retroattivi in relazione ad annualità precedenti**.
- L'art. 9.4 del Capitolato tecnico della convenzione Lotto 3 prevede che l'adeguamento del prezzo deve essere applicato “annualmente”, **“previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente”**, e dunque la pretesa non può essere fatta valere per la prima volta, anziché nel corso dell'esecuzione del contratto, dopo la conclusione della stessa (oltre che della convenzione cui il contratto è collegato); una tale richiesta deve essere peraltro considerata contraria alla regola/canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c..
- Nel caso di specie il soggetto appaltatore è una Pubblica Amministrazione, che deve aver modo di stanziare e impegnare, secondo le regole della contabilità pubblica, le risorse destinate a far



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Direzione Generale**

Ufficio I (Affari generali e gestione del personale dell'amministrazione – Politiche scolastiche e studentesche – Dirigenti scolastici – Gestione delle risorse finanziarie)

fronte agli impegni derivanti dai contratti. A maggior ragione, una pretesa che venga fatta valere per la prima volta dopo la conclusione della fase di esecuzione del contratto e della convenzione cui lo stesso è collegato deve considerarsi contraria alla disposizione dell'art. 1375 c.c. sopra menzionata.

Si invita pertanto ad attenersi, in assenza di ulteriori indicazioni, a quanto rappresentato ed alle indicazioni delle competenti Avvocature distrettuali ringraziando per la collaborazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Giuseppe SILIPO